

## L'APPRENDIMENTO

**Test di compatibilità.** Sembrano in contrasto gli articoli del Tuir su controllate estere e residenza in Italia di entità oltreconfine

# Rango europeo per la disciplina sull'abuso del diritto

**Alessandro Savorana**  
Enrico Traversa  
L'discussione è relativa all'accertamento delle operazioni poste in essere al solo fine di eludere il pagamento dell'imposta sulle società non si è conclusa con il recepimento nel diritto italiano dell'articolo 6 della direttiva 2016/1174, la Atad, ad opera dell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).

Quando alla fine del 2018 ha trasposto in diritto italiano la direttiva, il Governo italiano ha infatti deciso «di non disporre rimanentemente norme generali antabuso in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 10-bis... appare conforme al testo dell'articolo 6 della direttiva Atad» (relazione al decreto legislativo 14/2).

Ciò ha determinato la «conversione» di una presistente norma di diritto italiano in una norma legislativa di attuazione di una disposizione di diritto europeo per l'applicazione dell'articolo 6 della direttiva, che in forza del principio generale della supremazia del diritto l'entità di diritti degli Stati membri, ha rangio superiore. Un fatto, questo, il quale comporta che ogni eventuale modifica al testo dell'articolo 10-bis dovrà

essere rigorosamente conforme alle superiori disposizioni dell'articolo 6 delle direttive che anche l'applicazione pratica dell'articolo 10-bis non tollererà "deroghe" in violazione del diritto dell'Unione.

Questa inedita modificazione della funzione dell'articolo 10-bis comporta a sua volta due conseguenze: • l'eventuale disapplicazione dell'edizione dell'articolo 10-bis in contrasto con l'articolo 6 della direttiva; • l'integrale applicazione del principio della "interpretazione conforme" in base al quale tutti i paragrafi dell'articolo 10-bis devono essere interpretati dai giudici tributari degli Stati membri in conformità con il testo esposto (tuttavia la norma sovraordinata della direttiva, così come definita nella sentenza della Corte di giustizia.

L'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente è contraddittorio con l'articolo 6 della direttiva 2016/1174, in quanto in una circostanza predeterminata. Ad esempio, sia l'articolo 10-bis unico, riguardante la tassazione delle società estere controllate (Cfc), sia l'articolo 73, riguardante la presunzione di residenza in Italia di alcune entità estiere, si caratterizzano per il fatto di prevedere un'inversione dell'onere della prova acciò del contribuente a verificarsi di circostanze predeterminate.

La inversione dell'onere della

prova in materia di abuso, almeno per ciò che riguarda le legal entities residenti fiscalmente in uno Stato

legate di Stati membri diversi. Si tratta, rispettivamente, del principio secondo il quale, prima di accettare il presunto caso di elusione fiscale, l'amministrazione deve preventivamente notificare al contribuente i motivi sui quali ritiene configurabile un abuso/elusione (articolo 10-bis, comma 6) e del principio in forza del quale «l'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva» (comma 9).

Quanto sopra pone tuttavia il problema - dell'interpretazione conforme di alcune norme specifiche in tema di abuso/elusione presenti nel Tuir, Dpr 9/7/1986, rispetto all'articolo 6 della direttiva - di cui l'articolo 10-bis costituisce la puntuale trasposizione.

Ad esempio, sia l'articolo 10-bis del Tuir, riguardante la tassazione delle società estere controllate (Cfc), sia l'articolo 73, riguardante la presunzione di residenza in Italia di alcune entità estiere, si caratterizzano per il fatto di prevedere un'inversione dell'onere della prova acciò del contribuente a verificarsi di circostanze predeterminate.

La inversione dell'onere della

prova in materia di abuso, almeno per ciò che riguarda le legal entities residenti fiscalmente in uno Stato

Ue, è contraria alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, che fin dalla sua prima sentenza in materia ha affermato che spetta all'amministrazione provare la frode o l'abuso «caso per caso», essendo inammissibili le presunzioni di abuso «per intere categorie di operazioni» (nella sentenza relativa alla causa C-28/95, Leur Bloem).

C'è quindi una situazione giuri-



della direttiva stessa.  
La soluzione del problema si può dedurre per analogia da una precedente sentenza - causa C-397/01 Prefier - in cui la Corte di giustizia si è trovata di fronte a una situazione di diritto nazionale del tutto simile a quella sopra delineata.

In quella sua pronuncia la Corte ha chiarito, in primo luogo, che «il principio di interpretazione conforme... esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva» (punto 15).

Nel nostro caso occorrerà pertanto considerare, a seconda della fattispecie, l'articolo 73 o l'articolo 167 del Tuir congiuntamente alla norma generale antabuso contenuta all'articolo 10-bis dello Statuto, al fine di interpretare le disposizioni specifiche interne in modo conforme agli obiettivi dell'articolo 6 della direttiva Ue.

In secondo luogo, in caso di conflitto fra norme di diritto interno, delle quali una conforme alla direttiva e l'altra contraria alla stessa, sorgerebbe l'obbligo «di ridurre la portata di quella norma applicandola solamente nella misura compatabile con l'altra» (punto 16). L'interprete, sia esso un operatore professionale o un giudice tributario, sarà quindi tenuto:

- da un lato, a «ridurre la portata» fino al punto di disapplicare le disposizioni degli articoli 73 e 167 del Tuir che fanno ricadere sul contribuente l'onere della prova a carico della amministrazione.
- d'altro lato, a dare piena applicazione all'articolo 10-bis dello Statuto per attenuarsi al testo dell'articolo 6 della direttiva e alla giurisprudenza della Corte di giustizia intima di onere della prova a carico della amministrazione.

In conclusione, grazie alla sentenza Ca-397/01 non vi sarà neanche bisogno di scommettere il principio dell'effetto diretto dell'articolo 6 della direttiva 2016/1174, in quanto in una controversia fra contribuente e spettatario di abuso e l'amministrazione la norma applicabile sarà una norma di diritto italiano, l'articolo 10-bis, comma 9, e unicamente quella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA